

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **77/1980** (ECLI:IT:COST:1980:77)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **14/02/1980**; Decisione del **08/05/1980**

Deposito del **20/05/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16278**

Atti decisi:

N. 77

## ORDINANZA 8 MAGGIO 1980

*Deposito in cancelleria: 20 maggio 1980.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 145 del 28 maggio 1980.*

Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1979 dal Pretore di Omegna, nel procedimento penale a carico di Calderoni Mario e Pasotti Adamo, iscritta al numero 527 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979.

Visto l'atto di costituzione di Pasotti Adamo;

udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che il Pretore di Omegna ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 cod.proc pen., nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del procedimento quando l'imputato versi in stato di infermità fisica che gli impedisca l'esercizio della difesa materiale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione per il dubbio che ne derivi una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato incapace di intendere e di volere.

Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con la sentenza 10 maggio 1979 n. 12, che ha escluso ogni menomazione del diritto di difesa, e che l'ordinanza in epigrafe, pur prospettando anche la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo di una ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito del suddetto diritto, non introduce nuovi motivi sostanziali di censura, in quanto la denunciata disparità si risolve nella menomazione già categoricamente esclusa con la citata sentenza.

Considerata l'assoluta pretestuosità delle argomentazioni di parte privata dirette a dimostrare la novità della questione, assumendo che l'ordinanza di rimessione prospetti come privilegiata la posizione dell'incapace di autodifesa materiale, per il quale decorre la prescrizione, rispetto all'incapace di intendere e di volere, per il quale la prescrizione è sospesa; mentre al contrario l'ordinanza, obiettivamente interpretata, denuncia come sfavorevole la posizione dell'incapace di autodifesa materiale, il cui diritto di difesa sarebbe menomato dal decorso della prescrizione, e quindi esattamente la stessa questione già decisa dalla citata sentenza della Corte.

Considerato, pertanto, che la questione non presenta i pretesi profili di novità ed ha trovato confutazione nella sentenza n. 12 del 1979.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 88 cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN  
- ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*